

Nel caso in cui il servizio oggetto dell'appalto abbia un oggetto ricompreso tra quelli dell'allegato II - B codice appalti (come quello di vigilanza armata, oggetto della gara) esso è soggetto all'applicazione degli artt. 68, 65 e 225 del Codice appalti (art. 20 Codice appalti), sicché la stazione appaltante non sarà tenuta né in virtù del diritto comunitario, né in virtù della legge nazionale, né in virtù della legge di gara, a procedere ad una verifica sulla capacità economico - finanziaria mediante indagine sui bilanci o sugli altri elementi indicati nell'art. 41, codice appalti ed era tenuta, invece, a dare unicamente applicazione a quando previsto dal bando di gara che richiedeva, al fine della dimostrazione della capacità economico finanziaria, solo la condizione formale che negli ultimi tre esercizi l'impresa avesse un fatturato globale non inferiore a quello minimo indicato nel bando.